



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE**

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Soggetti attivi
Art. 5	Base imponibile
Art. 6	Terreni considerati non fabbricabili
Art. 7	Valore aree fabbricabili
Art. 8	Aliquote
Art. 9	Esenzioni
Art. 10	Detrazione per abitazione principale
Art. 11	Agevolazioni
Art. 12	Versamenti e dichiarazioni
Art. 13	Differimento dei termini di versamento
Art. 14	Accertamento
Art. 15	Rimborsi oltre i termini
Art. 16	Sanzioni
Art. 17	Incentivi per il personale addetto
Art. 18	Forma di gestione
Art. 19	Funzionario responsabile del tributo
Art. 20	Norme transitorie
Art. 21	Rinvio dinamico
Art. 22	Entrata in vigore - pubblicità

Art. 1
Oggetto

- 1 Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria applicata in via sperimentale per il triennio 2012/2014, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 201 in data 6/12/2011, convertito in legge 22/12/2011 n. 214.

Art. 2
Presupposto¹

- 1 Presupposto dell'imposta municipale propria é il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
- 2 Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza si considerano parte integrante del fabbricato; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 3 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- 4 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
 - b) essere espressamente indicate nella dichiarazione IMU relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.
- 5 Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 6 Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3
Soggetti passivi

- 1 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 2 Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 3 Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

¹ Art. 13, comma 2 D.L. 201/2011; Art. 2, comma 1, D.Lgs 504/1992

Art. 4
Soggetti attivi

- 1 Soggetti attivi dell'imposta sono lo Stato ed il Comune sul cui territorio insistono gli immobili oggetto di imposizione.
- 2 La quota di imposta riservata allo Stato é pari allo 0,38 calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 3 La quota di imposta riservata al comune è pari:
 - a) alla quota dello 0,38 calcolata sulla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b) al gettito IMU relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
 - c) al gettito IMU relativo alle abitazioni principali e relative pertinenze.

Art. 5
Base imponibile

- 1 La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
- 2 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - c) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - d) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 dal primo gennaio 2013;
 - f) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D5;
- 3 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/92, aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
- 4 In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 5 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

- 6 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 7 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 6 **Terreni considerati non fabbricabili**

1. Ai sensi dell'art. 59, c. 1, lett. a) del d.lgs. 446/97, le disposizioni del secondo periodo della lettera b), c. 1, art. 2 del d.lgs. 504/92, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, si applicano alle seguenti condizioni:
 - a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al c. 2, lett. c) dell' art. 58 del d.lgs. 446/97, il soggetto passivo I.C.I. deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. Per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo e anagraficamente convivono col medesimo ed inseriti nella dichiarazione unica dei redditi dello stesso soggetto passivo.

Art. 7 **Valore aree fabbricabili**

1. Allo scopo di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, può deliberare entro il 1° maggio di ogni anno e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione della delibera medesima.
2. I valori minimi delle aree fabbricabili sono determinati avendo riguardo alle zone territoriali di ubicazione, agli indici di edificabilità, alle destinazioni d'uso consentite, agli oneri per eventuali lavori di urbanizzazione e di adattamento del terreno ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5, art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati con le modalità dei commi precedenti.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. 504/92.
7. In assenza di modifiche i valori di cui al primo comma si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8 **Aliquote**

- 1 L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.
- 2 L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
- 3 L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- 4 Le aliquote previste dal presente articolo possono essere modificate, in aumento o in diminuzione, nei limiti stabiliti dall'art. 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. 201/2011, su proposta della Giunta comunale da adottarsi in sede di deliberazione della bozza di bilancio e da approvarsi dal Consiglio comunale, di norma, con la deliberazione relativa al bilancio di previsione.
- 5 In caso di mancata adozione di provvedimenti di modifica, valgono le aliquote previste nel presente regolamento.

Art. 9 **Esenzioni ²**

- 1 Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2 Si applicano, inoltre, le esenzioni per: ³
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
 - g) i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. ⁴
- 3 L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

² Art. 13 comma 13 D.L. 201/2011 e art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011

³ previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

⁴ Art. 59, comma 1 lettera c, D.Lgs 446/1997

Art. 10
Detrazione per abitazione principale

- 1 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2 Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al 1° comma è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Art. 11
Agevolazioni

- 1 La detrazione di cui all'art. 9 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.⁵
- 2 L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui all'art. 9 si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504⁶
- 3 L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui all'art. 9 si applicano altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.⁷

Art. 12
Versamenti e dichiarazioni

- 1 L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.⁸
- 2 L'imposta dovuta al Comune è versata dal soggetto passivo, contestualmente al versamento della quota di imposta dovuta allo Stato, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3 Ai fini degli obblighi di versamento si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri soggetti obbligati. Nei casi di cui sopra, qualora il versamento sia complessivamente inferiore a quanto dovuto, la differenza d'imposta verrà richiesta all'autore del versamento.
- 4 Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.⁹

⁵ Art. 13, comma 10 D.L. 201/2011 e Art. 8, comma 4 D.Lgs. 504/1992

⁶ Art. 6, comma 3bis D.Lgs. 504/1992: Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

⁷ Art. 13, comma 10 D.L. 201/2011 e Art. 3, comma 56 legge 662/1996

⁸ Art. 9, comma 2, D.Lgs. 23/2011

⁹ Art. 13, comma 12, D.L. 201/2011

- 5 Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi il soggetto è tenuto a dichiarare al comune le variazioni intervenute nell'anno precedente, non rilevabili attraverso le procedure telematiche. L'elenco delle variazioni oggetto di dichiarazione sono pubblicate sul sito del Comune.
- 6 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino all'intervento di nuove modificazioni non rilevabili d'ufficio.
- 7 Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.¹⁰
- 8 La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13 **Differimento dei termini di versamento**

- 1 Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

Art. 14 **Accertamento¹¹**

- 1 Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 2 Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica l'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge n. 296 del 2006.¹²

Art. 15 **Rimborsi oltre i termini**

- 1 Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune per immobili ubicati in un Comune diverso, è riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di decadenza e fino alla prescrizione decennale.

¹⁰ Art. 13, comma 11, D.L. 201/2011- art. 9, comma 7 D.Lgs. 23/2011 – art. 10, comma 6 D.Lgs. 504/1992

¹¹ Art. 13, comma 11, D.L. 201/2011- art. 9, comma 7 D.Lgs. 23/2011 – art. 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992

¹² Articolo 1, comma 161 - Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza.
Articolo 1, comma 162 - Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali.
Articolo 1, comma 163 - Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali.
Articolo 1, comma 164 - Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti.
Articolo 1, comma 165 - Misura degli interessi sui rimborsi di imposta.
Articolo 1, comma 166 - Arrotondamento del versamento di tributi locali.
Articolo 1, comma 167 - Modalità di compensazione di tributi locali.
Articolo 1, comma 168 - Soglie minime per l'esigibilità di tributi locali.
Articolo 1, comma 169 - Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera.
Articolo 1, comma 170 - Comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 16 **Sanzioni**

- 1 Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,65.¹³
- 2 Se la dichiarazione é infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.¹⁴
- 3 Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.¹⁵
- 4 Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.¹⁶
- 5 Il tardivo, parziale, omesso versamento è sanzionato in misura pari al trenta per cento del versamento tardivo o dell'importo omesso. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.¹⁷

Art. 17 **Incentivi per il personale addetto**

1. Ai sensi art. 3 comma 57 L. 662/96 e art. 59, primo comma, lett. p), del D.Lgs. n. 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi.
2. La quota da destinare agli incentivi di cui al presente comma è stabilita annualmente dalla Giunta in sede di formazione del PEG, mediante apposito stanziamento destinato allo scopo, nei limiti delle previsioni di bilancio.
3. Le somme di cui al precedente comma, saranno ripartite dal Responsabile del competente servizio, tenuto conto anche della effettiva presenza in servizio del personale.

Art. 18 **Forma di gestione**

- 1 La gestione dell'IMU, comprese le fasi di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, è effettuata dal Comune in forma diretta.

Art. 19 **Funzionario responsabile del tributo**

- 1 Nel periodo di vigenza sperimentale dell'IMU, le funzioni di responsabile d'imposta sono svolte dal funzionario responsabile dell'ICI.

¹³ Art.14, comma 1, D.Lgs. 504/1992

¹⁴ Art.14, comma 2, D.Lgs. 504/1992

¹⁵ Art.14, comma 3, D.Lgs. 504/1992

¹⁶ Art.14, comma 4, D.Lgs. 504/1992

¹⁷ Art.13, comma 1, D.Lgs. 471/1997

Art. 20
Norme transitorie

- 1 Ai fini dell'invio ai contribuenti dei conteggi dell'imposta dovuta in fase di prima applicazione, la prima rata del 2012 è calcolata dal comune, con riferimento alle pertinenze già oggetto di dichiarazione ai fini ICI da parte del contribuente e compatibili con quanto previsto al 4° comma dell'art. 2.
- 2 Entro il termine del 30 giugno 2012, il contribuente è tenuto a segnalare al comune le variazioni rispetto alle dichiarazioni sulle pertinenze presentate ai fini dell'ICI, ovvero ad integrarle con le informazioni previste dal comma 4 dell'art. 2.
- 3 La mancata presentazione della dichiarazione nei termini stabiliti dal comma 2 comporterà l'addebito della rata a saldo sulla base delle informazioni richiamate al comma 1, senza possibilità di rimborso dell'eccedenza IMU eventualmente versata.
- 4 E' fatta salva l'attività di accertamento del comune sulla corrispondenza di quanto dichiarato con la situazione reale.
- 5 Fino all'approvazione del modello ufficiale di dichiarazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono utilizzati, anche ai fini IMU, i modelli già in uso nel Comune per l'ICI.

Art. 21
Rinvio dinamico

- 1 Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali.
- 2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 22
Entrata in vigore – Pubblicità

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e, ai sensi art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, produce effetti dal 1° gennaio 2012.
- 2 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico e, ai sensi art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, è inviato al Ministero dell'economia e finanze.